

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1748)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA, RICCI e TORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1974

Modifiche del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223

ONOREVOLI SENATORI. — Obiettive considerazioni in ordine alla problematica attuale della vita sociale implicano una diversa impostazione normativa circa il limite di età per l'elettorato attivo.

I motivi a base di tale esigenza si possono così riassumere:

risposta congruente all'ansia di partecipazione alle responsabilità della vita politica, ansia che di fatto sussiste nel mondo giovanile, nel contesto dell'azione educativa e formativa svolta dalla scuola e dalla società con ritmo sempre più accentuato e con ricchezza di stimolazioni;

eliminazione di una ingiustificabile limitazione della sfera dei « ruoli partecipativi » e dell'esercizio dei « poteri » del cittadino sul piano della vita comunitaria, una volta che, in altri settori, già all'età di 18 anni gli è consentito di esercitare determinati diritti (accesso ai pubblici impieghi e

alle pubbliche funzioni, contrazione del matrimonio, partecipazione con diritto di voto alle assemblee della vita di scuola e di lavoro, eccetera);

allargamento dell'area delle responsabilità partecipative dell'organizzazione della vita civile e politica, con l'apporto del notevole contributo di una fascia strutturale della popolazione, contributo non sottovalutabile, attese le valenze della « genuinità » delle personali valutazioni e del « fervore » di azione, che contraddistinguono il mondo giovanile.

Per le suesposte considerazioni è necessario abbassare all'età di 18 anni compiuti il limite minimo di età per l'esercizio del « voto ».

Attesi gli obiettivi motivi a base del presente disegno di legge, si confida nell'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.